



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 27-12-2021 N. 28

OGGETTO:	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** in Rosolini, alle ore 17:20 nella Residenza Municipale di Via Roma n. 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

SPADOLA GIOVANNI	SINDACO	P
SCHIFITTO MARIA CONCETTA	ASSESSORE	P
FRATANTONIO LUIGI	ASSESSORE	P
GENNARO DINO	ASSESSORE	A
LIUZZO VINCENZO	ASSESSORE	A
CAPPELLO CONCETTA	ASSESSORE	P

Assiste con le funzioni di Segretario il Segretario Generale

DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il Presidente Sig. **SPADOLA GIOVANNI** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente **Immediatamente Esecutiva**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

OGGETTO:	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE
-----------------	--

La sottoscritta Morana Maria, nella qualità di Responsabile del 1° Settore “Affari Generali”, nominata con determinazione del Sindaco n. 6 R.G. 584 del 05/11/2021 sottopone all’esame della Giunta Comunale il seguente documento istruttorio, per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

Che l’articolo 19 della L. R n. 30 del 23/12/2000, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali in Sicilia, così come modificato dall’articolo 5, della L. R. n. 22, del 16/12/2008, prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, rispetto alla quale devono essere rapportate e definite le indennità al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed agli Assessori e che tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

Con DPRS 18/10/2001 n.19 è stato approvato il regolamento esecutivo dell’articolo 19 della legge regionale 23/12/2000 n.30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia;

Considerato che la Regione Sicilia ha potestà legislativa primaria in materia di indennità di carica degli amministratori locali e quindi, conseguentemente, nelle indennità ad esse collegate;

Vista la legge regionale 26/06/2015 n. 11 rubricata: “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie”, che all’articolo 2, comma 1, testualmente recita: “a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli Comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche in integrazioni, è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all’articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche di integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un’indennità pari a quella dell’assessore dei comuni della stessa classe demografica (..);

Che per quanto sopra esposto le indennità minima di funzione del Sindaco e degli Assessori va determinata non più con riferimento alla tabella A allegata al regolamento approvato con il DPRS

19/ 2001, ma con riferimento alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'Interno del 4 Aprile 2000 n. 119;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 Aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali);

Considerato quindi che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 1,2,3 e 4 e dell'allegato "A" dello stesso D.M. n. 119/2000;

Visti, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visti in proposito il parere del ministero dell'Interno in data 20 gennaio 2009 numero 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/ 2008 è venuta meno la possibilità prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo due del citato regolamento;

Letta la circolare n.2 del 01/02/2018 prot. n. 1256 di pari data dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica-Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali-Servizio 1, che richiamandosi al parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana protocollo n. 10601 del 12/05/2016 ha ritenuto applicabili le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del D.M. 119/ 2000;

Che quanto alle condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) (+5%), lettera b) (+ 3%) e lettera c) (+ 2%) del citato decreto, come attestato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, il Comune di Rosolini si trova nelle condizioni di seguito esplicitate:

- non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);
- per quanto concerne l'applicazione delle maggiorazioni previste dall' articolo 2, comma 1 lettera b) (+ 3%), lettera c) (+ 2%) del citato decreto, si trova nelle condizioni di seguito esplicitate;

- ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3% (comune di Rosolini 0,80 valore superiore alla media per la Sicilia pari a 0,24);
- ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% (comune di Rosolini € 632,66 valore superiore alla media per la Sicilia pari a €. 530,98)

Considerato che il dato della popolazione residente sulla base del quale il citato DM 119/2000 determina l'entità delle indennità in oggetto deve essere rilevato con il criterio determinato dall'art. 156, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e cioè alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso come è stato affermato Anche dalla Corte dei Conti sezione Autonomie con la deliberazione numero 7/2010;

Verificato che il Comune di Rosolini, avendo una popolazione residente di 21.068 abitanti (al 31/12/2020) rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale nella fascia demografica compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

Che il suddetto decreto del ministero dell'interno agli articoli 3 e 4 stabilisce:

- Per i comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti l'indennità di funzione mensile del Sindaco è stabilita in € 3.098,74.
- Al Vice Sindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco.
- Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco.

Visto l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: “i sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 19, c. 2 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i., l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

Considerato che l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero agli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione, (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) ed i lavoratori autonomi;

Considerato che l'articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultanti alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) Le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- Che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla Legge n. 244/ 2007 in materia;
- Che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione numero 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto dall'articolo 1, comma 54, della legge n.266/2005 non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece virgola di norma strutturale e ancora operante;

Preso atto anche che la Circolare n. 2 del 1 Febbraio 2018, protocollo n. 1256, dell'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, richiamandosi al parere dell'ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana protocollo 10601 del 12 maggio 2016, ha ritenuto applicabile la riduzione del 10% prevista dall'articolo 1, comma 54, della Legge n. 266/2005;

Che per quanto sopra, le suddette indennità vanno ridotte del 10%;

Precisato che le indennità di funzione i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, atteso che l'articolo 50 del Tuir, alla lettera g) elenca fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1, della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e di cui all'articolo 1, della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, nonché le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (Indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e 135 (Giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Amministratori locali, Sindaci, Assessori comunali, Presidente e Assessori provinciali) nonché, ancora, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

Preso atto che con determinazione sindacale n. 3 R.G. 565 del 30.10.2021 è stata nominata la Giunta Comunale;

Visto il D.M. n. 119 del 4 Aprile 2000;

Vista la L.R. Sicilia del 26 giugno 2015 numero 11;

Visto il D.lgs. 267/ 2000 e successive modifiche integrazioni;

Visto L'OREL vigente nella Regione Sicilia;

Vista la Circolare n. 2 del 01.02.2018 prot. 1256, dell'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana;

Visto lo statuto comunale,

PROPONE

DELIBERA DI GIUNTA n.28 del 27-12-2021 COMUNE DI ROSOLINI

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate,

- 1) Di determinare, per i motivi oggettivati in premessa, per l'anno 2021 e fino alla fine del mandato le indennità spettanti al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori Comunali, ai sensi del DM. 119/2000 con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art. 2 comma 1 del citato decreto come segue:

Importo lordo base mensile Indennità calcolata ai sensi D.M. 119/00			Maggiorazione del 5% (art. 2 d.m. 119/00 comma 1 lett. a)	Maggiorazione del 3% (art. 2 d.m. 119/00 comma 1 lett. b)	Maggiorazione del 2% (art. 2 d.m. 119/00 comma 1 lett. c)	Importo lordo Mensile amministratori	Riduzione del 10% Legge Finanziaria 2006
SINDACO	€ 3.098,74		NO	€ 92,97	€ 61,98	€ 3.253,69	€. 2.928,29
VICE SINDACO	€ 1.704,31	55% indennità sindaco (art. 4 co. 4 D.M. 119/2000)	NO	€ 51,13	€ 34,09	€ 1.789,53	€ 1.610,57
ASSESSORI	€ 1.394,44	45% indennità sindaco (art. 4 co. 8 D.M. 119/2000)	NO	€ 41,84	€ 27,89	€ 1.464,17	€ 1.317,75

- 2) Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle rinunce, dei componenti della Giunta Comunale;
- 3) Dare atto è stata applicata la maggiorazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 119/2000 lettere b) e c).
- 4) Dare atto che è stata applicata la riduzione del 10% sull'importo fissato dal decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, all'art. 1, tabella A, secondo quanto disposto dalla legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) tuttora vigente in virtù di quanto ribadito dalla costante giurisprudenza contabile.
- 5) Dare atto che i suddetti importi sono suscettibili di essere rideterminati in funzione delle modifiche attinenti alla situazione lavorativa o personale dei suddetti amministratori o in base a comunicazioni specifiche degli stessi di rinuncia totale o parziale
- 6) Di dare atto che a fine mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;
- 7) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Finanziari le somme necessarie per le indennità degli assessori facendo gravare la spesa agli appositi stanziamenti di bilancio affinché provveda al relativo impegno di spesa.
- 8) Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento.

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Morana Maria

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to SCHIFITTO MARIA CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 28-12-2021 al 12-01-2022 con n. 2290 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to LATINO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 28-12-21 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 13-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2021 al 12-01-2022 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

[X] che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Rosolini, li 08-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE